

n.34/2017 R.G.

M.3C/17/R.G.
N.491/17/REP.
N.870/17/CRO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Magistrati

Dr. Patrizia PUCCINI
Dr. Salvatore DAIDONE
Dr. Arrigo DE PAULI

Presidente
Consigliere
Giudice Ausiliario est.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.34 del ruolo 2017

TRA

BANCA [REDACTED] In persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti [REDACTED]

APPELLANTE

[REDACTED] In persona del legale rappresentante
con gli avv.ti F. Capalozza e P. Tanzi

APPELLATA

Oggetto della causa: rapporti bancari

Appello della sentenza d.d. 25/5/10,6/2016 n. 379/2016 del Tribunale di Pordenone

Letti gli atti:

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2016; ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348, bis comma 1 c.p.c.
osserva quanto segue.

A tacere della problematica riconduzione dell'atto di appello ai dettami posti dall'art. 342 c.p.c., si osserva avanti tutto, quanto alle preliminari eccezioni, che va riaffermato il principio della decorrenza del termine prescrizionale a partire dalla chiusura del rapporto affidato (Cass. Sez. Un. 24418/2010), nella specie desumendosi incontrovertibilmente l'apertura di credito dagli estratti conto per l'espresso riferimento al fido iniziale (di lire 100.000.000, così fin dalla comunicazione del 31.7.1993 con indicazione del tasso 12,250 "nel limite fido" così come nel caso di "scoperto transit./sconfinamento previ autorizz.") e d'essa il carattere ripristinatorio dei versamenti, si che risulta infondata la relativa eccezione in difetto di elementi da cui in qualche modo trarrà il carattere solutorio delle rimesse, come soltanto genericamente così definite dalla [REDACTED] blocco per tutto il periodo anteriore al 22.5.2002, senza peraltro alcun riferimento a singoli versamenti extrafido.

Vanno ancora richiamati i consolidati principi secondo cui l'approvazione tacita o espressa del conto non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative a validità ed efficacia dei singoli negozi e fatti giuridici costituenti titolo dell'annotazione (per tutte con espresso riferimento alla nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, Cass. 17679/2009) e che il pagamento di interessi anatocistici non può essere considerato quale adempimento di un obbligazione naturale, ripetibile ai sensi dell'articolo 2034 c.c., in mancanza di qualsiasi dovere sociale e morale ed in presenza per contro di una costituzione del sistema bancario (cfr. per tutte App. Milano, 20.2.2013).

Nel merito va ribadito il mancato collegamento del contratto scritto depositato da [REDACTED] con il conto 27 in esame, per la già rilevate numerose incongruenze e per la sostanziale diversità delle condizioni economiche previste nel primo ed in concreto applicate nel secondo (per le quali si rinvia alla gravata pronuncia), in assenza peraltro di prova - per prossimità gravante su [REDACTED] - dell'inesistenza di ulteriori conti accessi nel 1993 dalla [REDACTED]

Nella conferma delle elaborazioni contabili in atti (non contestate quanto ad esattezza dei calcoli), ribadite l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto nonché l'assenza di pattuglioni scritte degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto, ne deriverà declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con conseguente carico delle spese del grado, come da dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;

condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre al contributo spese generali al 15% ed agli accessori di legge;

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater T.U. spese di giustizia;

Trieste, 5 luglio 2017

IL GIUDICE Ausiliario est.

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Pedrone

A. Pedrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 24.7.2017
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Pedrone

A. Pedrone